

la sua qualità di fidejussore, della causa eventualmente promossa contro il debitore principale ed alle spese successive.

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni comprese quelle minerarie e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, su macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme a qualunque titolo dovute all'azienda stessa dallo Stato.

Detto privilegio, che può essere esercitato anche nei confronti dei terzi, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alla annotazione che del privilegio in questione deve essere effettuata in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e, per quanto concerne i brevetti, nel registro dei brevetti.

Gli Istituti finanziatori e lo Stato, in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per i finanziamenti in esame, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per